ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE ACCADEMIE PRESSO LA REALE ACCADEMIA D'ITALIA

Art. 4

E' compito del Consiglio nazionale delle Accademie di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano attraverso le attivita' dei singoli istituti, e di prestare la collaborazione nazionale alle ricerche e pubblicazioni promosse dall'Unione Accademica internazionale nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali, in conformita' degli statuti della predetta Unione Accademica internazionale.

Per il raggiungimento dei suoi fini il Consiglio nazionale delle Accademie puo' affidare l'esecuzione di particolari studi d'alto interesse nazionale ad uno o piu' enti culturali i quali, per ragioni di carattere locale o di particolare competenza, presentino maggiore possibilita' di condurli a buon fine.

Versione in vigore dal 7 agosto 1938, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consiglio nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia
Estremi	Legge 21 giugno 1938, n. 1031
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consiglio-nazionale-delle-accademie-presso-la-reale/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it